DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1984

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Hewlett Packard — GC/MS System, model 5985 b with accessories » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/33/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 29 giugno 1983, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Hewlett Packard — GC/MS System, model 5985 b with accessories », ordinato il 26 novembre 1979 e destinato ad essere utilizzato per la determinazione della massa molecolare di composti di metalli di transizione volatili, per la caratterizzazione dei prodotti di reazione in cui i composti di transizione agiscono da catalizzatori e per la identificazione e quantizzazione sia delle sostanze note, che dei loro prodotti di degradazione nell'ambiente, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un cromatografo in fase gassosa ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la sensibilità dell'analisi spettrometrica, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso in particolare dell'apparecchio « R 10-10-C », costruito dalla ditta Nermag, 49, quai du Halage, F-92500 Rueil-Malmaison, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Hewlett Packard — GC/MS System, model 5985 b with accessories », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 29 giugno 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.